

SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

I sottoscritti:

A.

e

B.

tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:

CONVENGONO

di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.

1.1 Il Collegio arbitrale così composto:

(a) arbitro nominato dalla parte A:

(b) arbitro nominato dalla parte B:

(c) presidente del collegio concordemente designato dalle parti nella persona del Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), o di altro funzionario della Direzione da questi delegato, ovvero di risorsa esterna alla stessa Direzione nominata dal Direttore Generale dell'Autorità su proposta del Direttore della Direzione Legislativo e Legale;

- 2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
- 2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, è fissato in giorni:
- 2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana;
- 2.4 L'arbitrato ha sede presso i locali dell'Autorità.

- 3.1 La funzione di Segretario del Collegio arbitrale è svolta da una risorsa della Direzione Legislativo e Legale, all'uopo designata dal Direttore;
- 3.2 Il Segretario, in particolare:
 - assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;
 - forma e tiene il fascicolo d'ufficio;
 - assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;
 - redige i verbali;
 - effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
 - custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
 - comunica alle parti le date delle udienze;
 - provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
 - archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;
- 3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso consentito alle parti, il Segretario è tenuto al segreto d'ufficio.

- 4.1 Il Collegio arbitrale ed il Segretario si avvalgono, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale.

- 5.1 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di una risorsa dell'ufficio dell'Autorità interessato, all'uopo designata dal relativo Direttore.

- 6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale sono curate dal Segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le comunicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i seguenti domicili:

(a) per la parte A:

(b) per la parte B:

- 6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato;
- 6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al Segretario del Collegio arbitrale.
- 6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.
- 6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.

Il presente compromesso è comunicato, in originale, al Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità, piazza Cavour n. 5, 20121 Milano, per le azioni a seguire.

Luogo e data:

La parte A:

La parte B:

SCHEMA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali sono nominati rispettivamente da ciascuna delle parti, mentre il terzo, che svolge funzioni di presidente, viene concordemente designato dalle parti nella persona del Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, di altro funzionario a ciò incaricato dal Direttore Generale dell'Autorità.
2. Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. La lingua del procedimento arbitrale è quella italiana.
3. Ai fini della gestione del procedimento di cui al comma 2, il Collegio arbitrale:
 - (a) ha sede presso i locali dell'Autorità;
 - (b) si avvale di un Segretario individuato in una risorsa della Direzione Legislativo e Legale, all'uopo designata dal Direttore; il Segretario, in particolare:
 - assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;
 - forma e tiene il fascicolo d'ufficio;
 - assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;
 - redige i verbali;
 - effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
 - custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
 - comunica alle parti le date delle udienze;
 - provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
 - archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;
 - consente, sulla base dei regolamenti vigenti, la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno, essendo tenuto, al di fuori dell'accesso consentito alle parti, al segreto d'ufficio;
 - (c) si avvale, unitamente al Segretario, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
 - (d) può avvalersi, ai fini svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, di una risorsa dell'ufficio dell'Autorità interessato, all'uopo designata dal relativo Direttore.
4. Ai fini delle comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento, delle produzioni e depositi degli atti, nonché delle notifiche:

- (a) le comunicazioni sono curate dal Segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; le comunicazioni sono effettuate alle parti presso la loro sede o presso domicilio eventualmente indicato nel modulo di cui al comma 5;
 - (b) le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato;
 - (c) le comunicazioni, le produzioni ed i depositi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al Segretario del Collegio arbitrale;
 - (d) le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali; esse possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale; in tale caso, la notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.
5. Per dare impulso al procedimento arbitrale, le parti comunicano al Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità la nomina degli arbitri trasmettendo il modulo allegato al presente contratto, debitamente compilato e sottoscritto da entrambe (Allegato B1). In tale modulo, le parti possono indicare un termine per la pronuncia del lodo, diverso da quello previsto dall'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile.

MODULO PER L'IMPULSO AL PROCEDIMENTO ARBITRALE PREVISTO DALLO SCHEMA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA APPROVATA DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS CON DELIBERAZIONE 14 MARZO 2005, N. 42/05.

Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas
c.a. Direttore della Direzione Legislativo e Legale
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Luogo e data:

I sottoscritti:

A.

e

B.

tra i quali è insorta una controversia relativa al seguente contratto:

al fine di avviare il procedimento arbitrale, secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria approvata con deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05 e recepita nel predetto contratto,

COMUNICANO

1. che il Collegio arbitrale che deciderà sulla controversia di cui sopra, è così composto:

(a) arbitro nominato dalla parte A:

(b) arbitro nominato dalla parte B:

- (c) presidente del collegio: Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, di altro funzionario a ciò incaricato dal Direttore Generale dell'Autorità;
- 2. che il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile è fissato in giorni:
- 3. di eleggere domicilio, ai fini del procedimento arbitrale, rispettivamente:
 - (a) per la parte A:

 - (b) per la parte B:

La parte A:

La parte B: